



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
Capofila del Distretto Socio Sanitario 27

(Milazzo, S. Filippo del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Lucia del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico)

-Ufficio Piano-

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

Affidamento Diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio di estensione orario di apertura e chiusura degli asili nido dei Comuni di Milazzo e Santa Lucia del Mela del Distretto socio sanitario 27, PAC Infanzia II riparto. CIG: 854655042C CUP: H39D15002210006

ART. 1

OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento dell'approvvigionamento di personale per l'estensione oraria di apertura e chiusura a sostegno della gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica di asili nido e micro nidi del distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda del piano di intervento Piano di Azione e Coesione dei Servizi di cura all'infanzia, approvato con Decreto dell'Autorità di gestione n. 3132/PAC del 29.08.2019.

Nello specifico, l'approvvigionamento di personale riguarda:

- n. 2 (due) educatori professionali per l'asilo nido di Milazzo e Santa Lucia del Mela
- n. 2 (due) addetti all'infanzia per l'asilo nido di Milazzo e Santa Lucia del Mela.

Il personale collabora all'attuazione del progetto educativo elaborato e specifico dell'asilo nido o del micro-nido, programmando l'attività giornaliera relativa all'estensione oraria sotto la direzione del Coordinatore dello stesso asilo.

Tra le attività del personale impiegato rientrano, tra l'altro, la cura, la vigilanza e l'igiene personale del bambino, l'assistenza ai pasti, la cura, l'igiene e il riordino dei locali, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto degli orientamenti nazionali, regionali e comunali.

ART. 2

PRINCIPI, FINALITÀ, AMMONTARE DELL'APPALTO E LOTTI FUNZIONALI

I Servizi Educativi per l'infanzia comunali rappresentano il primo contesto educativo e concorrono, unitamente all'insostituibile ruolo della famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini affermando il diritto all'educazione. Le varie amministrazioni comunali si impegnano ad assicurare servizi di qualità in risposta ai bisogni e ai diritti dei bambini, nell'ambito di un sistema pubblico integrato. I bambini e i loro genitori sono i soggetti centrali di riferimento delle attività del servizio, per come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

I Servizi di Asilo Nido e Micro-nido, si rivolgono ai bambini fino a tre anni e si propongono di:

- a) offrire un sistema di opportunità educative e formative ai bambini insieme alle loro famiglie garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- b) valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun bambino, sostenendo la formazione dell'identità e promuovendone l'espressione e lo sviluppo in sintonia con la famiglia;
- c) riconoscere i bambini come soggetti sociali portatori di diritti, competenti ed attivi, che apprendono e crescono in contesti di relazione;
- d) accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
- e) promuovere la conciliazione delle scelte familiari;
- f) rispondere in modo differenziato alle molteplici esigenze delle famiglie, offrendo una "condivisione educativa e sociale", riconoscendo i loro diritti di informazione, partecipazione, formazione e co-costruzione di saperi educativi.

L'importo del servizio per l'intero periodo contrattuale è di € 71.888,06. La durata da progetto prevista in otto mesi circa, decorrerà dalla data di consegna e dovrà essere ultimato, per precisa indicazione dell'Autorità di Gestione fondi PAC, entro e non oltre il 30.06.2021, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine. Considerato che l'avvio del servizio è ragionevolmente prevedibile per gennaio 2020, qualora non intervenga il differimento del termine il valore presunto a base d'asta è da considerarsi meramente indicativo e l'aggiudicatario non potrà avanzare richieste di risarcimento a qualsiasi titolo. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che risulterà aver presentato l'offerta più giudicata più conveniente per la stazione appaltante individuata sulla base della proposta presentata.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 3

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di estensione oraria di apertura e chiusura a favore di minori da 0 a 3 anni residenti nei Comuni di Milazzo e Santa Lucia del Mela, facenti parte del Distretto Socio Sanitario 27, titolari di strutture capienze autorizzate diverse per numero di bambini.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Le sezioni degli asili nido e dei micro-nido, in ragione della capienza autorizzata dalla Regione, possono comprendere lattanti (bambini da sei mesi ad un anno), semidivezzi (bambini da un anno a due anni) e divezzi (bambini da due a tre anni).

Le modalità di assegnazione del personale educativo, di cui al presente appalto, saranno curate dal Coordinatore del nido o micro nido interessato, in caso di assenza di tale funzione sarà il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune che ne assumerà l'incarico. Per questa ragione l'aggiudicatario dovrà assicurare la massima flessibilità oraria a seconda dell'organizzazione propria dell'asilo nido o del micro-nido interessato, in ottemperanza ai principi a cui si ispirano i regolamenti comunali ed il progetto pedagogico, tendenti a garantire ai bambini una continuità educativa.

Il calendario pedagogico è quello in uso nei Comuni oggetto del presente appalto.

Le varie strutture di nido e micro-nido definiranno i tempi e gli orari di erogazione del servizio nel quale sarà coinvolto il personale di cui al presente capitolato, fermo restando che qualsiasi sia l'articolazione scelta, il predetto personale completerà la propria attività al 30.06.2021, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine e sempre nei limiti previsti dal monte ore della scheda progettuale per ogni singolo operatore.

L'organizzazione del servizio prevede l'esercizio di molteplici e diversificate funzioni, per cui in ogni nido è presente il personale per come disciplinato dalla normativa e, cioè, Educatori-Addetti all'infanzia.

ART. 5

ORARIO DI SERVIZIO

Il personale che opererà nei nidi e nei micro nidi facenti parte del Distretto socio sanitario 27 dovrà rispettare gli orari di estensione oraria della struttura alla quale sarà assegnato.

L'orario di apertura delle strutture di cui al presente capitolato, salvo diversa organizzazione in sede locale, è 8,00 – 14,00, per cui l'estensione oraria, di norma, dovrebbe operare successivamente. Negli asili nido il personale impiegato, di qualsiasi profilo, si uniformerà alle esigenze che saranno comunicate dal Coordinatore o Responsabile dei servizi Sociali, in ragione delle esigenze organizzative, fermo restando il monte ore previsto per ogni singola figura professionale.

ART. 6

PERSONALE, FUNZIONI, REQUISITI, SELEZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei loro bisogni, l'impresa affidataria dovrà impiegare nell'anno pedagogico 2020/2021 e in caso di differimento del termine e fino a conclusione del finanziamento, i seguenti operatori nelle sedi appresso indicate:

- Milazzo n. 1 educatore e n. 1 addetto all'infanzia, per n. 1.007,42 ore per ogni operatore;
- Santa Lucia del Mela n. 1 educatore e n. 1 addetto all'infanzia, per n. 1.007,42 ore per ogni operatore;

Il personale dovrà svolgere le mansioni sotto indicate:

Gli educatori sono responsabili del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività quotidiane:

- Gestione delle attività educative quotidiane e della relazione educativa con gli utenti;
- Funzioni di igiene, pulizia e somministrazione dei pasti;
- Partecipazione ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;
- Coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- Raccolta sistematica, mediante osservazioni sui bambini, di elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi.

Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori bambini che mediamente sono di 1 educatore per ogni 8 bambini.

Requisiti richiesti: Titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche o corsi di laurea ad indirizzo educativo e, comunque, non inferiore al titolo di studio richiesto per l'inquadramento alla Cat. D2 del contratto delle cooperative sociali.

L'addetto all'infanzia svolge funzioni consistenti in iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e cioè assieme alla pulizia, riordino e manutenzione locali, funzioni di collaborazione con il personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione dei cibi, attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi, l'effettuazione di semplici lavori di manutenzione, nonché attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all'ente.

Requisiti richiesti: Qualifica di addetto all'infanzia, Cat. B1, del contratto delle cooperative sociali.

Selezione del personale e norme di comportamento

L'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia di servizi educativi per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni.

L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale. Tuttavia, le prestazioni del personale saranno oggetto di verifica da parte del Coordinatore Comunale e del Responsabile del Servizio affinché risponda ai seguenti criteri:

Personale educativo:

- competenza e capacità di proporre le attività del progetto pedagogico;
- cortesia e adeguatezza nella comunicazione con i genitori e i familiari;
- rispetto della dignità della persona, senza discriminazione alcuna;
- modalità di relazione con i bambini, con particolare attenzione ai modi di esprimersi ai toni e agli atteggiamenti tenuti;
- modalità di relazione con gli altri operatori, con particolare attenzione ai modi di esprimersi ai toni e agli atteggiamenti tenuti;
- abbigliamento adeguato al contesto;
- igiene personale adeguata;

Personale ausiliario

- competenza e capacità nell'esecuzione della mansione
- cortesia e adeguatezza nella comunicazione con i genitori e i familiari;
- rispetto della dignità della persona, senza discriminazione alcuna;
- modalità di relazione con i bambini, con particolare attenzione ai modi di esprimersi ai toni e agli atteggiamenti tenuti;
- modalità di relazione con gli altri operatori, con particolare attenzione ai modi di esprimersi ai toni e agli atteggiamenti tenuti;
- abbigliamento adeguato al contesto;
- igiene personale adeguata.

La ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire il personale che il Distretto o le Amministrazioni Comunali non ritengano adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non può essere sostituito per tutta la durata della appalto, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo. Le sostituzioni a qualsiasi titolo, specie quelle provvisorie, vanno comunicate con immediatezza al Distretto e alle Amministrazioni Comunali, in uno alla trasmissione delle generalità complete del sostituto e del titolo di studio abilitante alle prestazioni.

ART. 7 COSTI

Per il suddetto servizio l'importo complessivo per l'Anno Pedagogico 2020/2021 preventivato è pari ad € 71.888,06 al netto dell'IVA se ed in quanto dovuta, in unico lotto funzionale.

ART. 8

IMPORTO A BASE D'ASTA/ONERI CONTRATTUALI /VALORE DEL CONTRATTO

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, nonché al possibile esercizio di tutte le opzioni è determinato come importo complessivo stimato in € 71.888,06 nel rispetto del piano finanziario approvato dal Ministero dell'Interno – Fondi PAC II riparto.

a. Tipologie di spesa	Quantità	Costo
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 18,97 €/ora)	2.014,85	€ 38.221,61
Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 15,67 €/ora)	2.014,85	€ 31.572,62
Spese generali	0,03	€ 2.093,83
Totale al lordo compartecipazione		€ 71.888,06
Eventuale Compartecipazione degli Utenti		€ 0,00
Eventuale quota del prezzo della concessione a		€ 0,00
Totale al netto compartecipazione		€ 71.888,06

L'importo complessivo presunto a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad € 71.888,06, così distinto:

a) costo personale	€ 69.794,23
b) Oneri /Spese gestione	€ 2.093,83
c) Oneri di sicurezza	€ 0,00

La stazione appaltante ha stimato che i costi per la eliminazione dei rischi della sicurezza derivanti da interferenze ammontano a zero.

All'impresa aggiudicataria, quindi, verrà corrisposto mensilmente, compatibilmente con i tempi di rendicontazione e di accredito ministeriale, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore, tenuto conto di quanto prima specificato, più l'importo delle spese di gestione, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si potrà procedere ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/ figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra riportato.

L'aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Distretto gli eventuali interventi aggiuntivi proposti che, se non saranno realizzati per qualsiasi motivo, dovranno essere resi a favore di altrettanti soggetti secondo quanto sarà indicato dal Distretto socio-sanitario n° 27 e/o comunque, soggetti a commutazione in servizi.

ART. 9

DURATA DEL SERVIZIO/CONTRATTO

La durata del contratto relativo al presente appalto decorrerà dalla consegna e fino al 30.06.2021, salvo eventuali autorizzazioni ministeriali che consentano il differimento di detto termine.

Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso saranno svolte secondo le disposizioni impartite dal Distretto Socio Sanitario 27, Ufficio Piano.

Il contratto di appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal

contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra indennità o compensazione.

Il presente appalto è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno a valere sul Piano di Azione per la Coesione, secondo riparto e di cui al Decreto n. 3132 del 29.08.2019.

Il servizio, per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'ufficio del Distretto, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile, salvo quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 8.

ART. 10 PERSONALE

La Ditta tenuto conto della normativa di settore, e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione il numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel presente capitolato, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità, mantenendo invariato, per tutta la durata dell'appalto il numero di personale, specificatamente indicato all'art. 6.

Il personale della Ditta impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare, per quanto possibile, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo.

La Ditta si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito del contratto e comunque riconducibili al progetto PAC Infanzia di cui all'oggetto, impiegando personale con competenze assistenziali e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

I Comuni interessati e il Comune di Milazzo, capofila del Distretto, sono tenuti a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché sulla validità del presente capitolato.

ART.11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'affidatario del Servizio si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni che, qualora intervenissero, non comporteranno maggiori oneri per il Distretto.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016,

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, L'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'art. 21.8 del CSA.

L'affidatario non potrà, in nessun caso, utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo e si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale.

ART.12

OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

ART.13

VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 14

CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Trattandosi di servizio nuovo ossia estensione oraria di apertura e chiusura di asili nido la superiore clausola non è prevista.

ART. 15

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007 nonché al rigoroso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 16

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE RENDICONTAZIONE

L'amministrazione si impegna a pagare le fatture mensili relative alle spese sostenute per il Servizio di che trattasi, non appena ricevute le somme ammesse a finanziamento da parte del Ministero dell'interno.

Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi del servizio effettuato nel periodo di riferimento, secondo le indicazioni temporali e le modalità prescritte dal Ministero dell'Interno, in coerenza ed osservanza delle indicazioni e criteri del Manuale per il sistema di monitoraggio e controllo PAC, allo scopo di consentire all'Ente Locale di provvedere alla rendicontazione sulle piattaforme SGP e SANA per il monitoraggio della gestione e la rendicontazione del progetto.

ART. 17

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Al termine di ogni mese l'appaltatore dovrà inviare regolare fattura elettronica, così come previsto dalla normativa vigente, relativa al servizio gestito. Ogni fattura dovrà specificare quanto indicato nell'art. precedente.

te. Sarà cura della stazione appaltante inviare all'aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio, salvo il caso che non sia pervenuto il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Milazzo – Settore 6° - 1° Servizio – Servizi Sociali – Via Francesco Crispi, n. 1 – 98057 Milazzo – Codice Amministrazione destinataria: X5YYQO e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo e/o dall'eventuale ritardo nell'accredito delle somme da parte del Ministero dell'Interno.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, a pagamento avvenuto, a produrre dichiarazione relativa all'effettiva percezione delle somme e dichiarazione relativa alla corresponsione degli emolumenti al personale impiegato nel servizio, le quali saranno allegate alla documentazione necessaria alla rendicontazione.

ART. 18

OBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 19

ASSICURAZIONE

COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presta servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di servizi alla persona, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso:

RCT 1.000.000,00 per sinistro e per persona;

RCO 1.000.000,00 per sinistro 500.000,00 a persona

INFORTUNI

120.000,00 per morte

120.000,00 per invalidità permanente

10.000,00 per spese mediche

500,00 per spese di trasporto

diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

L'appaltatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 20 CAUZIONI

1. Cauzione provvisoria

Ai sensi del comma 4 art.1 D.L. 76/2020 non viene richiesta la garanzia provvisoria ex art.93 del Codice degli appalti.

2. Cauzione definitiva

L'affidatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà restituita solo al termine del contratto previa certificazione di regolare esecuzione, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART.21 DISCIPLINA CONTRATTUALE

21.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE –

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la D.ssa Domenica Buetti, Assistente Sociale dipendente del Comune di Milazzo, componente dell'Ufficio Piano e del Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario 27.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

21.2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

21.3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione ap-

paltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

21.4 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

21.5 SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

Nello specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto. il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- l'osservanza della normativa antinfortunistica;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'affidatario di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'appaltatore di copia di materiali di documentazione del Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno a tal uopo incaricato dall'Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell'ente gestore alla presenza del Coordinatore dell'affidatario;

In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati, nonché potrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

21.6 — CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle

prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

21.7 – PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente)

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
- 3) ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (euro mille).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

21.8 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Comune e l'O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 20.2;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA);
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Messina;
- g) mancato rispetto da parte dell'O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- k) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- l) verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 20.2.

Inoltre, *il Comune di Milazzo si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp*, facendo proprio il contenuto integrale del Protocollo di Azione Collaborazione e Vigilanza Collaborativa per la Gestione ed Attuazione del "Programma Nazionale Servizi di Cura alla Prima Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti" sottoscritto in data 24 aprile 2015 tra l'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno - Autorità di Gestione, al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa da parte dell'ANAC.

21.9 – SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CSA.

E' quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

21.10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

21.11 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Milazzo, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART.22 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

22.1 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Milazzo è titolare del trattamento dei dati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del presente contratto. L'O.E. con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

22.2 – DOMICILIO

L'affidatario, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Milazzo.

22.3 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di Milazzo e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, non risolvibili mediante transazione, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

22.4 – NORME DI RINVIO

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
D.ssa Domenica Bueti